

TERRITORIO

Per i «writers» ripulitura dei muri e lavori di pubblica utilità

Il fenomeno di chi deturpa ed imbratta cose mobili od immobili altrui, cosiddetti «writers», è talmente diffuso nelle città metropolitane e nei centri abitativi di dimensioni più ridotte, che la legge 18 aprile 2017 n. 48 ha deciso di fermarlo tramite l'introduzione di nuove sanzioni che condizionano la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'obbligo di svolgimento di una delle misure specificate. L'articolo 16 della legge 48 aggiunge all'articolo 639 del codice penale il quinto ed ultimo comma: se il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui è commesso su beni immobili, su mezzi di trasporto (pubblici o privati) o su cose d'interesse storico o artistico il Giudice (il Giudice di pace se il reato è commesso su beni mobili oppure il Tribunale negli altri casi) può subordinare l'applicazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo di:

- ripristino e di ripulitura dei luoghi;
- qualora ciò non sia possibile, all'obbligo di sostenerne le spese e di rimborsare quelle a tal fine sostenute dalla Pubblica amministrazione o dal privato danneggiati;
- se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa in base all'articolo 165 del codice penale, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

L'ultima delle misure punitive previste è da tempo conosciuta dal nostro ordinamento giuridico come lavoro di pubblica utilità, che può essere inflitta dal Giudice di pace ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 in caso di sentenza di condanna alla permanenza domiciliare, su richiesta dell'imputato o dal difensore munito di procura speciale.

La graduazione delle nuove cause di estinzione del reato

Tutte le pene devono essere applicate in relazione alla gravità del fatto commesso. È anche vero che le sanzioni previste dalla novella in sostituzione delle sanzioni penali tradizionali (reclusione, sola o congiunta alla multa, nei casi più gravi) contemplano oggi un impianto fondato sulla graduazione delle cause estintive del reato che lascia non pochi dubbi, sia in termini di legittimità della norma e sia anche in termini di reale svolgimento della sanzione in concreto applicata dal Giudice.

Non sfugge come la prima di tali previste sanzioni (l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi) rispetto all'ultima (lavori di pubblica utilità) possa indubbiamente essere molto più celere nella sua esecuzione e circondata da minori adempimenti giuridici a carico dei soggetti che ricevono la prestazione lavorativa non retribuita dei lavoratori di pubblica utilità. Ad esempio fornire all'obbligato tutta la dotazione antiinfortunistica obbligatoria secondo la normativa vigente in materia, concordare preventivamente giorni ed orari di effettuazione del lavoro, eccetera).

Il rispetto del principio costituzionale dell'eguaglianza

A ben considerare, poi, lo stesso sistema graduato non sembra tenere adeguatamente conto del principio costituzionale dell'eguaglianza sostanziale di tutti i consociati dinanzi alla legge. L'obbligo, ma anche la possibilità, per il condannato che non possa svolgere in prima persona e direttamente il ripristino e la ripulitura dei luoghi deturpati, di corrispondere le spese di ripristino e ripulitura o di rimborso di quelle già sostenute dalla persona offesa danneggiata, mina seriamente il cuore di quella che a tutt'oggi continua a costituire una delle funzioni fondamentali della pena: quella rieducativa-sociale.

Con ciò, non si vuole affatto affermare che il Legislatore con l'articolato sistema sanzionatorio esaminato abbia ideato un sistema di giustizia punitiva per i soli condannati maggiormente

abbienti, in spregio alle fasce di malviventi socialmente ed economicamente più deboli, ma soltanto rilevare che avrebbe forse fatto meglio ad arrestarsi alla previsione di una sola misura, quella dell'agire in prima persona all'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi; tutt'al più, meglio conciliando tale obbligo con le imprescindibili esigenze di studio, lavoro, familiari e personali dell'obbligato.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 04/05/2017

Autore: Alberto Ceste